



**L'OPERA MULTIMEDIALE E INTERNET:
UNA COESISTENZA FISIOLOGICA**

di

CRISTIAN ERCOLANO

Estratto dalla Rivista «Il Nuovo Diritto» n. XI – 2002

www.ilnuovodiritto.com

**L'OPERA MULTIMEDIALE E INTERNET:
UNA COESISTENZA FISIOLÓGICA***

Tribunale di Bari, sezione Lavoro – ordinanza 11 giugno 1998 n. 5933 – Pres. Berlocco; Est. Caso. – G. B. c. R. s.p.a.

E' ammissibile il ricorso ai rimedi cautelari di cui agli artt. 669 terdecies e 700 c.p.c., con cui viene denunciata l'omissione dell'indicazione del nome dell'autore del progetto dalla home-page di un sito Internet. Essendo il sito il risultato di una attività creativa del ricorrente – tutelata dalla disciplina sul diritto d'autore, Legge 633/1941 e successive modificazioni - l'autore dell'opera ha il diritto di rivendicarne la paternità.

CONSIDERATO IN FATTO. Con ricorso depositato il 19 febbraio 1998 G. B. chiedeva al Pretore di Bari in funzione di Giudice del lavoro, di emanare ex art. 700 c.p.c. i seguenti Provvedimenti: accertare e dichiarare l'illegittimità della soppressione apportata dalla R. s.p.a. alla *home-page* del sito *de quo*, dell'indicazione del ricorrente quale autore del progetto editoriale, nonché della denominazione "Mondo Italia"; per l'effetto ordinare alla R. s.p.a. (*omissis*) il ripristino della *home-page* preesistente, contenente l'indicazione del nome del B. e della denominazione "Mondo Italia" salva e/o la sospensione del servizio stesso in attesa della definizione del giudizio; in subordine ordinare alla R. s.p.a. di aggiungere nell'attuale *home-page*, l'indicazione del nome dell'autore del progetto editoriale, nonché della denominazione "Mondo Italia", inibendone per il futuro la rimozione; in ogni caso, condannare la R. s.p.a. al risarcimento del danno all'immagine arrecato al ricorrente da liquidarsi in via equitativa.

Deduceva l'istante che, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 29 gennaio 1997, aveva adito lo stesso Pretore del lavoro, esponendo: che egli, giornalista caposervizio presso la sede regionale per la Puglia della Testata Giornalistica Regionale della R. s.p.a., agli inizi dei 1995 presentava alla Direzione Generale della R. s.p.a. un progetto editoriale di sua esclusiva ideazione, denominato "Mondo Italia *on-line*", e che tale progetto, confluito in un apposito numero zero, prevedeva in sostanza la creazione di una testata giornalistica trasmessa via *Internet* dei servizi televisivi e radiofonici realizzati dalle redazioni regionali della R. s.p.a., consentendo a chiunque si trovasse lontano dalla propria regione di rimanere aggiornato sui fatti locali; che il progetto riscuoteva grandi consensi tra i vertici della R. s.p.a., sicché l'opera veniva immediatamente registrata alla SIAE con l'indicazione del ricorrente quale autore del progetto; che di conseguenza il ricorrente veniva chiamato dalla convenuta a fornire il suo contributo durante la fase attuativa del progetto, ma che per tale apporto, sicuramente non rientrando tra i compiti rivenienti dal rapporto di lavoro, la R. s.p.a. non aveva riconosciuto al B. alcun compenso e/o avanzamento di qualifica (*omissis*).

Esponendo ancora che in data 30 gennaio 1998 la Direzione del TGR modificava parzialmente l'opera *de qua*, quale era stata sino ad allora diffusa: in partico

* Articolo pubblicato sulla Rivista scientifica "Il Nuovo Diritto", n. XI - 2002, p. 79.

lare, il progetto originario del B. prevedeva la diffusione via *Internet* dei servizi televisivi accanto a quelli radiofonici, nonché la possibilità di pubblicare oltre a telegiornali regionali anche gli altri programmi della TGR (Mediterraneo, Italia Agricoltura, programmi sportivi, ecc.), e, in tardiva realizzazione di tale progetto, la R. s.p.a., a partire dalla fine di gennaio del 1998, provvedeva ad attuare in maniera completa le potenzialità previste dal B. per “Mondo Italia”, cambiamento che si poneva dunque in linea di continuità e di “conferma” del valore del progetto del B.; contemporaneamente, tuttavia, la R. s.p.a. modificava ad arte la *home-page* (equivalente alla copertina o alla prima pagina di una comune testata giornalistica) del sito. Innanzitutto veniva definitivamente eliminata dalla schermata la dicitura “Mondo Italia”, che era la denominazione conferita dall’autore alla testata e sotto la quale la stessa era stata registrata alla SIAE; in secondo luogo veniva eliminata la menzione dello stesso ricorrente quale autore del “progetto editoriale”, fino ad allora presente al centro della *home-page* stessa; che tale modifica alla *home-page* del sito si rivelava *ictu oculi* di eccezionale gravità ed in particolare un grave attentato al diritto morale dall’autore dell’opera, come diritto alla paternità intellettuale dell’opera, paternità prima evidente ed accessibile al pubblico ed ora occultata, essendo compromessa la stessa identificabilità tra l’opera ed il suo ideatore; (*omissis*) che era altresì evidente come l’eliminazione dell’originaria denominazione del sito (“Mondo Italia”, con cui il *website* era stato registrato alla SIAE) e dello stesso nome dell’autore, giustificasse appieno l’adozione di un provvedimento d’urgenza, tenendo conto che il legislatore, all’art. 162 della Legge n. 633/1941, ha previsto un procedimento analogo a quello di cui agli artt. 669 *bis* e ss. c.p.c. e che, una volta accertata, a cognizione sommaria, la fondatezza del ricorso della parte interessata, il legislatore presume *juris et de iure* la sussistenza del *periculum in mora*; (*omissis*) che nella fattispecie *de qua* la misura cautelare in concreto più adeguata appariva il ripristino della precedente *home-page* (oltre ovviamente al risarcimento del danno) (*omissis*); che anche a voler riconoscere l’esigenza della R. s.p.a. di un periodico aggiornamento della *home-page* era comunque indispensabile inibire alla convenuta la soppressione del nome del B. e della denominazione “Mondo Italia” dalla stessa videata (*omissis*).

CONSIDERATO IN DIRITTO. Preliminarmente deve essere ora rimarcato che l’attore (*omissis*) aveva chiesto, anche se in via subordinata, di «accertare e dichiarare che l’opera “Mondo Italia *on-line*” creata dal ricorrente rientra nella fattispecie di cui agli artt. 118 e 119 della Legge 22 aprile 1941 n. 633; di conseguenza, condannare la R. s.p.a... al pagamento del compenso *ex art.* 130 della medesima legge...». Ebbene per questa Corte non è seriamente discutibile che tale articolata conclusione contenga in primo luogo una richiesta di una pronunzia di accertamento distinta ed autonoma da quella di condanna pecuniaria che la segue (anche se poi quest’ultima richiesta presuppone l’accertamento richiesto con la prima). L’attore, cioè, non ha semplicemente addotto di dover essere riconosciuto “incidentalmente”, quale autore di un’opera dell’ingegno al solo scopo di ottenere poi una condanna pecuniaria, bensì ha chiesto espressamente ed innanzitutto al Giudice di accertare il suo diritto morale di autore su quell’opera, con una distinta statuizione (*omissis*). In tale prospettiva quindi - pur non essendo

DIRITTO DELLA GESTIONE DIGITALE DELLE INFORMAZIONI

state (finora) rassegnate nel giudizio di merito conclusioni specifiche richiedenti l'emissione di talune delle particolari statuizioni di merito di cui agli artt. 169 e 170 L.a. (distruzione, aggiunta, soppressione, ripristino rispetto all'opera su cui viene vantato il diritto morale d'autore) le misure cautelari gradatamente richieste appaiono inerenti e strumentali all'affermazione del diritto di rivendicare la paternità dell'opera (cfr. art. 20 L. a.), essendo senz'altro utili ad evitare che, durante il tempo occorrente per far valere tale diritto in sede ordinaria, quel diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile. E' fuor di dubbio, infatti, che le condotte denunciate appaiono obiettivamente idonee non tanto e non solo a pregiudicare l'integrità dell'opera in sé stessa (sotto un limitato profilo, e cioè quello del suo "titolo"), ma soprattutto a mettere seriamente in forse la riconducibilità dell'opera al suo autore, per tal modo facendo paventare che una futura pronuncia di accertamento del diritto di paternità su di essa possa essere svuotata di concreta effettività.

(*Omissis*) Riguardando allora la fattispecie appunto sotto il profilo del *periculum in mora*, nel nostro caso il rischio concreto è che l'accoglimento della domanda di accertamento della paternità dell'opera in capo all'attore giunga quando ormai l'opera stessa sia di fatto non più riconoscibile come parto dell'ingegno del suo autore e gli sia stata resa del tutto estranea (*omissis*).

Ritiene poi il Collegio che non possano sussistere dubbi di sorta sul fatto che l'opera in questione sia tutelabile in base alla disciplina sul diritto d'autore (*omissis*). In primo luogo il dott. P. L. V., nella qualità di Direttore della TGR della R. s.p.a. provvede a depositare presso la SIAE come "inedita" l'opera con il titolo "TGR/Mondo Italia", di cui veniva indicato come autore (nell'apposito spazio del modulo per il deposito delle opere inedite) B. G., giornalista della Redazione Regionale di Bari della R. s.p.a.; la SIAE, come risulta dall'apposito attestato, accettò il deposito ai sensi dell'art. 75 lett. b) del Regolamento della SIAE (*omissis*). Orbene è noto che, ai sensi dell'art. 103 comma 5 L. a., la registrazione delle opere pubblicate (ad eccezione dei programmi per elaboratore) presso il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri fa fede, sino a prova contraria, non solo dell'esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione, in quanto anche gli autori e produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori e produttori delle opere che sono loro attribuite (*omissis*). Tuttavia tale deposito, ancorché non consegua neppure gli effetti di cui all'art. 103 comma 5 cit., non è nella specie influente. In primo luogo comprova che la R. s.p.a., poco dopo che l'opera si esteriorizzò nel c.d. "numero zero" (nel giugno 1995) prese l'iniziativa di depositarla presso la SIAE, allo scopo, evidentemente, di evitare in primo luogo plagi (tale è infatti la finalità del servizio di deposito opere inedite apprestato dalla SIAE, in quanto si tratta di opere maggiormente esposte appunto all'offesa del plagio), ma indicando soltanto un proprio dipendente quale autore dell'opera stessa (*omissis*).

Pertanto, avuto riguardo a quanto finora emerso, l'opera denominata "Mondo Italia" si configura come un peculiare "giornale" telematico, destinato a comparire su un proprio c.d. sito del sistema *Internet* (*omissis*) il tutto secondo la "filosofia" di rendere facilmente ricevibili flussi di informazioni di interesse prevalentemente locale e regionale, anche e soprattutto all'estero e dall'estero (come rivelato anche dal "titolo" dell'opera), sfruttando appieno ed in modo originale le po-

tenzialità della rete suddetta (*Internet*) e della tecnologia multimediale, e con scelte dei contenuti, impaginazione ed organizzazione dei materiali parimenti originali. Si è quindi senz'altro in presenza di un'opera intellettuale di carattere creativo, proteggibile in base alla legge sul diritto d'autore, tanto più ove si pensi che la Corte Suprema ha costantemente affermato che a tali fini è sufficiente la sussistenza di un "atto creativo" seppure minimo (ma non pare il nostro caso), suscettibile di estrinsecazione (cfr. ad esempio, Cass., 2 dicembre 1993 n. 11953; e in senso analogo già Id., 23 gennaio 1969 n. 175).

(*Omissis*) Né è seriamente discutibile poi che, per quanto già detto, detta opera sia dovuta al B., quale suo unico autore, sul piano progettuale ed intellettuale (che è quello che riceve tutela). Altri fornirono dei c.d. *input*, *id est*, taluni suggerimenti, peraltro non particolarmente puntuali (svolsero, cioè, un ruolo in qualche modo di generica committenza dell'opera) ovvero contribuirono successivamente alla mera realizzazione pratica e tecnica dell'opera (ma anche da questo punto di vista l'apporto del B. è stato senz'altro cospicuo) o a talune modificazioni di essa (concordate e/o consentite dall'autore) oppure ancora ne promossero e controllarono l'aspetto economico-produttivo, trattandosi di opera realizzatasi in ambito R. s.p.a., senza che per questo possa parlarsi - a tutto voler concedere, come sostiene la reclamata - di un'opera collettiva; opera collettiva di cui, al sensi dell'art. 7 della Legge n. 633/41, sarebbe da considerare autore chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa, e cioè nella specie - sempre secondo la reclamata - il direttore della testata (facendo riferimento anche alla Legge 3 febbraio 1963, n. 69). Per tal modo, infatti, si confonde nuovamente l'aspetto creativo in senso stretto dell'opera (che la stessa R. s.p.a. attribuisce al B. col riconoscergli significativamente il ruolo di autore del "Progetto editoriale") con quello della produzione, della realizzazione, oltre che dei contenuti specifici delle singole "edizioni" del "giornale" telematico, in cui avevano ed hanno indubbiamente parte gli altri soggetti indicati nel sito (e cioè i responsabili dei Coordinamento editoriale, il Capo redattore, il responsabile di Ricerche e documentazione, il responsabile amministrativo, il responsabile del Coordinamento operativo, il *Webmaster* e, soprattutto, il Direttore).

Passando quindi alle specifiche violazioni denunciate, appare opportuno prendere le mosse proprio dalla c.d. parziale revoca del comportamento lesivo, sottolineata dall'attore in sede di reclamo (e, cioè, la circostanza che la RAI, ben due mesi dopo aver eliminato il nome del ricorrente dalla *home-page*, solo quattro giorni dopo la notifica del ricorso cautelare provvedeva a reinserire detto nome sia pure in una pagina interna del "sito"). A tale comportamento deve annettersi, infatti, un duplice significato. Da una parte (*omissis*) si tratta di una indiretta ma sicura ulteriore conferma della originaria paternità intellettuale dell'opera in capo al B. (indicato nuovamente sempre come ideatore del "progetto editoriale"). Dall'altra, però, si tratta solo di un parziale ed insoddisfacente recesso dal comportamento lesivo, non solo perché il nome del B., pacificamente, è stato reinserito in una pagina interna del sito (per la precisione la settima, stando alla successione delle pagine prodotte dalla R. s.p.a.) in posizione senz'altro meno evidente e per così dire defilata rispetto a quella originaria (un po' come se il nome dello scrittore di un libro comparisse non sulla copertina e/o nelle prime pagine interne, ma nel mezzo del secondo capitolo), ma anche perché detta pagina è intitolata "il nostro progetto", titolo (in precedenza, a quanto consta, non uti

lizzato) senz'altro fuorviante, in quanto idoneo a nascondere e confondere l'originalità dell'opera intellettuale del B. con l'apporto di altri soggetti ivi indicati, quasi che tale progetto fosse stato il risultato di tutte tali persone (come se si trattasse di una sorta di opera collettiva o in comunione) (*omissis*). Va aggiunto poi che nell'ultima (in ordine di tempo) *home-page*, e cioè la c.d. videata introduttiva, su cui inevitabilmente si accentra maggiormente la fugace attenzione dell'utente in rete (non certo paragonabile alla concentrazione del lettore dei tradizionali testi c.d. cartacei) persiste l'omissione della denominazione "Mondo Italia" (essendovi contenuto solo il logo del sito con la sigla "TGR *on-line*", oltre a diverse indicazioni), visibile solo a partire dalla seconda videata. E' palese quindi che tuttora la pagina introduttiva del "sito" (non a caso chiamata *home-page* nel gergo *Internet*, appunto a significare che si tratta della pagina maggiormente caratterizzante il sito, che introduce) non contiene più alcuna menzione relativa al suo autore ed al "titolo" che all'opera quest'ultimo aveva dato; né l'attuale configurazione del sito è tale da consentire un agevole collegamento tra l'opera denominata "Mondo Italia" ed il suo ideatore, collegamento tanto più necessario in un campo in cui proprio la rapida ed in parte inevitabile evoluzione esteriore, ma anche contenutistica, di cui si è già detto, deve, però, consentire di individuare sempre con la massima chiarezza l'autore dell'opera dell'ingegno.

(*Omissis*) Non risulta peraltro che il B. abbia espressamente consentito ad essere pretermesso quale autore dell'opera così come da lui denominata, né che abbia prestato una sicura e definitiva acquiescenza a far "trasmettere" il "giornale" telematico, senza che egli vi fosse prioritariamente ed adeguatamente indicato come ideatore dello stesso. Pertanto, come l'autore di un libro conserva sempre il diritto a vedere riportato il proprio nome sulla copertina del libro da lui scritto (arg., anche *ex art.* 21 L. a. per l'opera anonima o pseudonima) così il B. certo non ha perduto il diritto di veder indicato nella c.d. *home-page* il proprio nome unitamente a quello del titolo dell'opera (*omissis*).

P. Q. M. visti gli artt. 669 terdecies e 700 c.p.c. (*omissis*) accoglie, per quanto di ragione, la domanda cautelare proposta da B. G., con ricorso depositato il 19 febbraio 1998 e, per l'effetto, ordina alla R. s.p.a. di reinserire il nome del ricorrente accanto alla locuzione: "Progetto editoriale", nonché il titolo "Mondo Italia" nella c.d. *home-page* (pagina introduttiva) del "giornale" telematico, accessibile su apposito c.d. sito *Internet*, attualmente denominato in detta *home-page* solo "TGR *on-line*"¹.

NOTA

SOMMARIO. 1) *Introduzione*; 2) *L'opera multimediale e la sua diffusione in Internet*; 3) *Il fondamento della tutela*; 4) *Risoluzione della controversia*.

1. Introduzione.

L'ordinanza in commento, pur datata 1998, è citata spesso in dottrina² quale precedente autorevole su cui basare una ricostruzione della disciplina giuridica

¹ L'ordinanza completa e le leggi citate nello scritto sono reperibili *on-line* all'indirizzo www.autoreonline.net.

delle opere telematiche, cioè di quel nuovo genere di opere generate dall'avvento delle tecnologie digitali. La questione è trattata dal Tribunale in via incidentale, trovando il suo presupposto procedimentale nel ricorso ai rimedi cautelari ex artt. 669 terdecies e 700 c.p.c. Il ricorrente lamentava l'illegittima esclusione del suo nome, quale autore del progetto, dalla home-page di un sito Internet che, per propria natura, era da considerarsi testata editoriale; per quanto a noi più direttamente interessa il Giudice, nell'accogliere la richiesta del ricorrente, basava la propria decisione sulla considerazione che l'opera telematica (il sito Internet in questione) è tutelabile in base alla disciplina sul diritto d'autore. E' proprio su questo principio che intendiamo soffermarci con questo scritto.

2. L'opera multimediale e la sua diffusione in Internet.

La definizione di opera multimediale non può prescindere da una indagine etimologica. Con il termine "media" si intendono, comunemente, i mezzi di comunicazione di massa: stampa, radio, televisione e, recentemente, Internet. Il concetto di multimedialità riferito ad un'opera dell'ingegno, ha riguardo proprio alla coesistenza e combinazione, in un unico prodotto, di opere di generi diversi (immagini, testi, parole e suoni) e tradizionalmente fruite attraverso "media" differenti. Tale coesistenza è resa possibile dalla traduzione delle diverse opere in un formato omogeneo, quello digitale; la loro amministrazione simultanea, invece, da un software cosiddetto "di gestione". In dottrina³ si chiarisce come elemento caratterizzante e necessario delle opere in questione sia l'"interattività". Quest'ultima consiste nella possibilità di consultare l'opera secondo schemi sempre differenti e decisi di volta in volta dall'utente, non più destinatario passivo ma protagonista di questo percorso informativo.

La legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successivi aggiornamenti) tutela «le opere dell'ingegno di carattere creativo» che abbiano, cioè, un elemento di novità rispetto ad altre preesistenti (art. 1). Questo carattere di novità riguarda sicuramente il contenuto dell'opera⁴ ma anche, soprattutto nel nostro caso, il mezzo di veicolazione o esposizione della stessa⁵. L'opera multimediale, infatti, assurge al rango di bene tutelabile dall'ordinamento per il solo fatto di assemblare insieme e rendere fruibili, in modo differente rispetto al passato, intere opere o parti di esse già esistenti e tutelate singolarmente. Per di più, autore dell'opera multimediale sarà l'"assemblatore", colui cioè che ha reso possibile la coesistenza delle diverse parti, mentre gli autori di queste ultime continueranno ad essere considerati tali.

La pubblicazione di un'opera multimediale sul web, resa possibile proprio dal processo di digitalizzazione, non cambia né la natura della stessa, né il senso di quanto appena detto. Anzi, le considerazioni sulla necessaria interattività del

² Cfr., a puro titolo esemplificativo, TURINI, *L'opera telematica*, in *Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'Internet*, a cura di CASSANO, IPSOA, 2002, 992-3.

³ CUNEGATTI/SCORZA, *Multimedialità e diritto d'autore*, Napoli, 2001, 7 ss.; VALENTINI, *Internet e il diritto d'autore*, in *Jus e Internet, on-line* all'indirizzo www.jei.it; TURINI, *L'opera telematica*, op. cit., 985 ss.

⁴ È questo il concetto tradizionale di "novità" o originalità di un'opera intellettuale.

⁵ Così CHIMIENTI, *Lineamenti del nuovo diritto d'autore*, Milano, 2002, 65.

le opere multimediali, in Internet, risulta addirittura rafforzata: caratteristica del web, fondamento quasi della sua esistenza, è l'ipertestualità, e cioè la comunicazione diretta – attraverso porte denominate links – fra le varie pagine, sezioni o siti che lo costituiscono.

Un particolare tipo di opera multimediale, costituita da grafica, immagini, testi e suoni combinati fra di loro in modo da risultare interattivi, è proprio il sito web.

3. Il fondamento della tutela.

L'opera multimediale pubblicata in rete⁶ soggiace alla stessa disciplina precedentemente riportata: le singole parti che la compongono godono di tutela autonoma ed indipendente rispetto al tutto. La grafica di un sito, per fare un esempio non rientrando nelle categorie "tipiche" di opere dell'ingegno, se originale, è meritevole di tutela come qualsiasi altra immagine artistica compresa nella elencazione dell'art. 2 della Legge 633/1941.

Qualche parola in più deve essere spesa riguardo alla tutela dell'opera telematica quale opera unitaria ed autonoma rispetto alle sue parti.

La dottrina si è sforzata, nel tempo, di ricondurre l'opera telematica a generi di opere diversi fra loro al fine di estenderci la tutela per queste ultime positivamente prevista⁷. La si è accostata di volta in volta all'opera audiovisiva o cinematografica, più realisticamente ai programmi per elaboratore (sulla base della considerazione che essa è, comunque, il risultato di un'attività di programmazione⁸) e alla categoria delle banche di dati, considerate «raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo»⁹.

In realtà queste operazioni di estensione analogica non sono necessarie, in quanto è possibile trovare una tutela specifica ricorrendo alle qualificazioni tipiche delle opere dell'ingegno previste dalla Legge 633/1941 in base alla struttura soggettiva delle stesse: opere comuni e opere collettive¹⁰. Nel caso in cui, quindi, l'opera sia il risultato del contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto d'autore appartiene, in comune, a tutti i coautori (art. 10); se invece essa è costituita «dalla riunione di opere o di parti di opere che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento a un determinato fine...», i diritti sul lavoro spettano al coordinatore dell'opera «indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte» (combinato disposto degli artt. 3 e 7,

⁶ Di seguito la indicheremo come "opera telematica" per distinguerla da quelle incorporate in supporti fisici (ad es. *cd-rom*), in proposito TURINI, *L'opera telematica*, op. cit., 985 ss.

⁷ In proposito diffusamente CUNEGATTI/SCORZA, *Multimedialità e diritto d'autore*, op. cit. 27 ss.; TURINI, *L'opera telematica*, op. cit., 993 ss.; SIROTTI GAUDENZI, *La tutela del diritto d'autore in Internet*, pubblicato su *Notiziario Giuridico Telematico*, all'indirizzo www.notiziariogiuridico.it.

⁸ In questo caso l'opera telematica sarebbe tutelata dalle norme della Direttiva 91/250/CEE e dei conseguenti D. Lgs. 29 dicembre 1992 n. 518 e D. Lgs. n. 205 del 15 marzo 1996.

⁹ Art. 2 della Direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati recepita in Italia con D.Lgs. del 6 maggio 1999 n. 169. In questo senso ad esempio NIVARRA, *Le opere multimediali su Internet*, in *AIDA*, 1996, 131 s.

¹⁰ Così, autorevolmente, CHIMIANTI, *Lineamenti del nuovo diritto d'autore*, op. cit., 66.

nonché dell'intero Capo IV, sez. II della stessa Legge)¹¹. L'ipotesi in cui il coordinatore del lavoro sia anche l'autore delle singole parti costituenti l'opera è di ancor più facile soluzione e non desta particolari problemi interpretativi.

Insomma, la soluzione è da ricercare, di volta in volta, nelle peculiarità di ogni singola situazione, determinando conseguentemente il tipo di tutela da applicare in base alla natura dell'opera e delle sue singole parti.

4. Risoluzione della controversia.

Proprio la controversia in oggetto ci conforta nelle nostre conclusioni.

Il Tribunale qualifica senza alcun dubbio il sito in questione un "giornale telematico", ormai pacificamente equiparato ad un prodotto editoriale tradizionale¹². A questo, espressamente menzionato dall'art. 3 della Legge 633/1941, è applicabile la disciplina prevista per le opere collettive. Sennonché il Giudice si produce in una ulteriore specificazione: opera collettiva è, in questo caso, la singola edizione (giornaliera, settimanale) del giornale telematico, con il risultato che autore della stessa sarebbe, giustamente, il Direttore editoriale della testata. Infatti, non bisogna confondere «l'aspetto creativo in senso stretto dell'opera – riconosciuto al ricorrente attraverso la qualifica di autore del "progetto editoriale" - con quello della produzione, della realizzazione, oltre che dei contenuti specifici delle singole "edizioni" del "giornale" telematico, in cui avevano ed hanno indubbiamente parte gli altri soggetti indicati nel sito». In questo caso, quindi, la gerarchia degli aventi diritto si arricchisce di un ulteriore elemento: agli autori delle singole parti dell'opera (giornalisti, grafici, fotografi) titolari dei diritti su di esse ed all'autore delle singole edizioni telematiche (il Direttore responsabile) si aggiunge l'autore del "progetto editoriale".

Proprio su queste basi il Tribunale fonda la soluzione favorevole al ricorrente, consistente nel reinserimento del nome dello stesso - omissso in seguito alla attività di restyling del sito - accanto alla locuzione "progetto editoriale" nella home-page del giornale telematico.

CRISTIAN ERCOLANO

¹¹ Ciò implica che chiunque voglia realizzare un'opera multimediale-telematica deve richiedere il consenso espresso e consapevole dei rispettivi autori delle singole parti che contribuiranno alla stessa (artt. 13, 14 e 18 della Legge 633/1941).

¹² Dalla legge 7 marzo 2001 n. 62 recante «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416», che ha riformato il settore dell'editoria.